

(12287/V)

Rep. n. 24456

Bolzano 13.07.2016

PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO

Contratto di locazione

In esecuzione della deliberazione della Giunta Provinciale n. 537 del 17.05.2016;

tra


la Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige (codice fiscale: 00390090215), con sede a Bolzano, piazza Silvius Magnago 10, legalmente rappresentata dall' Assessore alla Scuola, Formazione professionale e Cultura italiana, all'Edilizia Pubblica ed Abitativa, Libro fondiario, Catasto, Cooperazione e al Patrimonio, dott. Christian Tommasini, nato il 25.03.1975 a Bolzano (BZ),

e

la Generalmarket Srl (codice fiscale 01375220215), con sede in via Roen 53, 39100 Bolzano, legalmente rappresentata dal signor Comm. Pietro Tosolini, nato il 08.09.1932 a Bolzano (BZ);

si stipula quanto segue:

1. La Generalmarket Srl., come sopra rappresentata, di seguito chiamato locatore, affitta alla Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige, la quale accetta, l'immobile in via Gobetti, contraddistinto dalle p. edd. 2936 - 2840, C. C. Dodiciville, composto da tre blocchi di edifici e un piazzale interno, come



evidenziato nella allegata planimetria, che forma una parte integrante del presente contratto di locazione (allegato „A“).

2. Il presente contratto decorre dal primo giorno del mese successivo alla stipula ed a una durata di tre anni. Il canone verrà comunque conteggiato e pagato solo dal momento dell'effettiva consegna dell'immobile.

3. Il contratto di locazione da parte della Provincia Autonoma di Bolzano – Alto Adige è da intendersi per esigenze transitorie in quanto l'immobile da prendere in locazione da parte della Provincia è da destinarsi al ricovero temporaneo di profughi.


4. Il canone di locazione mensile è determinato in euro 39.200,00 più IVA. Lo stesso è assoggettato agli aumenti ISTAT (75 %) e verrà aumentato su richiesta della società locatrice secondo le normative vigenti in materia.

5. Le spese accessorie (corrente elettrica, riscaldamento, acqua, asporto rifiuti ecc.) sono a totale carico del conduttore e vengono liquidate direttamente dallo stesso. In caso che venissero anticipate dal locatore, verranno rimborsate alla controparte, dietro presentazione di opportuno rendiconto annuale.

6. La manutenzione ordinaria spetta al conduttore, quella straordinaria al Locatore. Il conduttore si obbliga a mantenere i locali locati in buono stato e di riconsegnarli nello stesso stato alla fine del rapporto contrattuale, ai sensi dell'art 1590 del C.C e secondo lo stato di consistenza che sarà redatto a questo scopo all'inizio del contratto. Il conduttore rinuncia a qualsiasi risarcimento per i lavori di miglioria, aggiunta e adattamento, che verranno da lui fatti per le proprie esigenze durante il periodo contrattuale e che sono sin d'ora autorizzati con la sottoscrizione del presente contratto. Alla fine del rapporto contrattuale il proprietario rinuncia alla rimozione dei predetti



ASSESSORE
LANDESRAT
Dott. Christian TOMMASINI



miglioramenti, aggiunte e adattamenti. Il locatore si impegna ad eseguire a proprie spese i lavori di adattamento, come risultano dalla propria stima del 9 maggio 2016 e che sono compresi nel canone di locazione.

7. I locali devono possedere tutti i requisiti che la normativa sulla sicurezza degli impianti, sull'abbattimento delle barriere architettoniche e sulla portata dei solai sono previsti per gli immobili adibiti ad uffici pubblici.

8. Il conduttore è autorizzato ad apporre cartelli e segnaletica necessaria sui muri esterni ed interni dell'edificio.

9. Il conduttore si assume la responsabilità per i danni causati dal personale e dal pubblico. Tutti i sinistri che avverranno durante il periodo di locazione andranno a carico del conduttore. Il conduttore esonera il locatore da ogni responsabilità da danni e diretti o indiretti, causati di proposito o debitamente da terzi, e da furti, rapine, ecc.

10. Tutte le spese derivanti dalla stipulazione del presente contratto sono a carico della conduttrice, ad eccezione delle spese di registrazione, che vengono suddivise a metà tra le due parti contraenti.

11. Ai sensi dell'art. 6 comma 3 del D.Lgs. n. 192/2005 così come modificato dall'art. 1 comma 7 del decreto legge n. 145/2013 il conduttore dichiara di aver ricevuto le informazioni e la documentazione, comprensiva dell'attestato, in ordine alla attestazione della prestazione energetica degli edifici.

12. Per quanto non stabilito diversamente nel presente contratto le parti contraenti rimandano alle leggi vigenti, in particolare alla legge dd. 02.07.1978, n. 392, e successive modifiche.

13. Titolare dei dati è la Provincia Autonoma di Bolzano. I dati forniti verranno trattati dall'Amministrazione provinciale anche in forma elettronica, per l'applicazione della legge provinciale n. 2/87. Responsabile del trattamento è il Direttore dell'Ufficio Patrimonio. Il conferimento dei dati è obbligatorio per lo svolgimento dei compiti amministrativi richiesti. In caso di rifiuto di conferimento dei dati richiesti non si potrà dare seguito alle richieste avanzate ed alle istanze inoltrate. In base agli articoli 7-10 del D.Lgs. 196/2003 il/la richiedente ottiene con richiesta l'accesso ai propri dati, l'estrapolazione ed informazioni su di essi e potrà, ricorrendone gli estremi di legge, richiederne l'aggiornamento, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco.

PER LA PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO – ALTO ADIGE



L' ASSESSORE AL PATRIMONIO

IL CONDUTTORE

- Dr. Christian Tommasini -

IL LOCATORE

GENERALMARKET GMBH

IL LEGALE RAPPRESENTANTE

- signor Comm. Pietro Tosolini -

UFFICIO TERRITORIALE BOLZANO
TERRITORIALES AMT BOZEN

Registrato in data 21 Lug 2016

Registriert am 21.7.2016

al N / enter Nr 4989

Series 3T - Esatti / Eingezahlt € 4704,90

IL FUNZIONARIO
DER BEAMTE
Salvatore Cangelosi
Funktionsbereich des
Schatzungsamtes
Unternehmensregister in Valmadrera
des Landesdirektors

Date	Description	Debit	Credit	Balance
1890				
Jan 1	Balance forward			
Jan 15	...			
Jan 30	...			
Feb 15	...			
Feb 28	...			
Mar 15	...			
Mar 31	...			
Apr 15	...			
Apr 30	...			
May 15	...			
May 31	...			
Jun 15	...			
Jun 30	...			
Jul 15	...			
Jul 31	...			
Aug 15	...			
Aug 31	...			
Sep 15	...			
Sep 30	...			
Oct 15	...			
Oct 31	...			
Nov 15	...			
Nov 30	...			
Dec 15	...			
Dec 31	...			

0

0

